

In tema di colloqui tra difensore e detenuto in regime di «41-bis»

Luigi Trombetta

La decisione

Carceri e ordinamento penitenziario - Sospensione delle normali regole di trattamento - Colloqui con i difensori - Limitazioni quantitative - Illegittimità costituzionale (Cost., artt. 3, 24, 111; L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis, co. 2-quater, lett. b).

È costituzionalmente illegittimo l'art. 41-bis, co. 2-quater, lett. b), ultimo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 2, co. 25, lett. f), n. 2), della legge 15 luglio 2009, n. 94, limitatamente alle parole «con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari».

CORTE COSTITUZIONALE, 20 giugno 2013, n. 143 - GALLO, *Presidente* - FRIGO, *Redattore*.

Il commento

1. Nonostante l'assoluta «inviolabilità» del diritto di difesa, icasticamente sancita dalla Carta costituzionale (art. 24, co. 2, Cost.), il Giudice delle Leggi è intervenuto a più riprese per garantirne l'effettività nell'ambito di qualsiasi procedimento giurisdizionale ove sia in questione una posizione giuridica sostanziale tutelata dall'Ordinamento¹.

Con riferimento specifico alla materia penitenziaria, l'Alto Collegio ha avuto modo di precisarne gli ambiti applicativi, dichiarando, in particolare, l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 ord. penit., nella parte in cui non prevede che il condannato in via definitiva abbia il diritto ad effettuare colloqui con il difensore sin dall'inizio dell'esecuzione della pena definitiva². Nondi-

¹ Cfr., *ex plurimis*, Corte cost., n. 18 del 1982 e n. 53 del 1968.

² V. Corte cost., n. 212 del 1997, a margine della quale, v. DELLA CASA, *Il colloquio con il difensore in sede esecutiva: da "graziosa concessione" a "diritto"*, in *Dir. pen. proc.*, 1998, 210 ss.

meno, la Consulta ha difeso con forza il diritto alla difesa tecnica³ e il diritto di poter predisporre le proprie difese e decidere le relative strategie difensive con il legale di fiducia anche in relazione a qualsiasi procedimento contenzioso suscettibile di essere instaurato per la tutela di posizioni giuridiche soggettive garantite⁴.

2. Pur resistendo al vaglio di legittimità del giudice nazionale e di quello convenzionale, il regime detentivo della “pena nella pena” – oramai normativamente stabilizzato al di là di ogni ragionevole dubbio riguardo la sua durata e i suoi contenuti⁵ – con l’avvenuta promulgazione della novella del 2009, manifesta in modo sempre più evidente le sue criticità rispetto al dettato costituzionale. Tra le non poche perplessità circa la sua legittimità costituzionale, la compressione del diritto alla difesa operata a mezzo della riduzione della frequenza e della durata dei colloqui difensivi, prevista dall’art. 41-*bis*, co. 2, lett. b), ord. penit.⁶, è stata senza dubbio la parte meno condivisibile delle nuove disposizioni del regime detentivo in parola. L’art. 24 Cost. sancisce, invero, l’inviolabilità del diritto alla difesa per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. In argomento, la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare, sin dal 1997⁷, che il diritto a conferire con il difensore non può essere rimesso a valutazioni discrezionali dell’Amministrazione (specie riguardo al *quantum*). La normativizzazione del limite in parola (co. 2-*quater*, lett. b) certamente non ha risolto il problema della sua censurabilità riguardo alla conformità o meno al dettato costituzionale; la *ratio* che ha ispirato il legislatore si palesa oltremodo incomprensibile, vista l’assoluta assenza di qualsiasi nesso teleologico con la tutela dell’ordine e della sicurezza esterna, salvo ritenere sussistente una sorta di presunzione di reità nei confronti dei difensori dei detenuti⁸. In epoca più recente la Consulta, nel 2010, investita della questione, ha prefe-

³ Cfr. Corte cost., n. 125 del 1976 e n. 80 del 1984.

⁴ V. Corte cost., n. 216 del 1996, ove si afferma il diritto a conferire con il proprio difensore per conoscere i propri diritti e le possibilità offerte dall’ordinamento per tutelarli e per evitare o attenuare le conseguenze pregiudizievoli cui si è esposti.

⁵ La stabilizzazione si è consacrata attraverso la legge n. 279 del 2002 e si è rafforzata, attraverso una drastica compressione della discrezionalità giudiziale, con la legge n. 94 del 2009.

⁶ Stando alle Circolari del DAP, i colloqui visivi e telefonici con i propri difensori non possono superare il numero dei tre contatti settimanali e la durata di quelli previsti per i familiari. La durata dei colloqui può essere anche cumulata, nel rispetto del limite settimanale.

⁷ Corte cost., n. 212 del 1997.

⁸ V., specialmente, FIORIO, *La stabilizzazione delle “carceri-fortezza”: modifiche in tema di ordinamento penitenziario*, in *Il “pacchetto sicurezza” 2009*, a cura di Viganò, Mazza, Torino, 2009, p. 415 e spec. nt. 63.

rito rifugiarsi nel limbo della inammissibilità⁹ ritenendo che il reclamo fosse rivolto unicamente a sindacare la legittimità della norma stessa, «*verificandosi una coincidenza di oggetto tra giudizio principale e procedimento incidentale di incostituzionalità, avendo comunque il rimettente omissso la motivazione sulla rilevanza della questione stessa*».

3. Era ampiamente prevedibile che la necessità di una pronuncia esaustiva, in riferimento alla legittimità della limitazione del diritto di difesa di cui al citato co. 2-*quater*, lett. b), ultimo periodo, avrebbe quanto prima indotto il giudice *a quo* ad invocare nuovamente l'intervento dell'Alto Collegio. Nel 2012, infatti, un detenuto sottoposto a regime carcerario differenziato presso la Casa di Reclusione di Viterbo, censurava, a mezzo del proposto reclamo ex art. 35, ord. penit., l'avvenuta violazione del diritto di difesa in quanto, avendo esaurito il previsto numero (tre) di contatti settimanali con i propri difensori¹⁰, il direttore del carcere aveva negato l'ingresso ad un altro suo difensore. In quell'occasione, l'interessato ed il suo difensore oltre a sollevare preliminarmente questione di legittimità costituzionale del co. 2-*quater*, lett. b), ultimo periodo, dell'art. 41-*bis* ord. penit., in relazione agli artt. 3, 24 e 111, co. 3, Cost., lamentavano una vistosa compressione del diritto di difendersi, l'insufficienza delle tre ore settimanali previste quale limite massimo consentito per conferire con i propri difensori, anche in considerazione dei numerosi processi a carico del detenuto, nonché una disparità di trattamento del reclamante rispetto ai coimputati i quali, detenuti in regime ordinario e non soggetti ad alcun limite, avrebbero potuto conferire con il loro difensore in qualsiasi momento e per il tempo ritenuto necessario alla preparazione della loro difesa. Il Magistrato di sorveglianza di Viterbo, sciolta la riserva all'udienza del 24 Maggio 2012¹¹ e ritenuto ammissibile il reclamo in quanto l'oggetto della *vexata quaestio* riguardava posizioni soggettive garantite dei detenuti, ha dichiarato «*rilevante e non manifestamente infondata la quaestio dell'art. 41-bis, co. 2-quater, lett b), ord. penit., con riferimento agli artt. 3, 24 e 111, co. 3, Cost., nella parte in cui introduce limitazioni al diritto di espletamento di colloqui con i difensori nei confronti dei detenuti sottoposti alla sospensione delle regole del trattamento, ai sensi dell'art. 41-bis ord. penit.*».

⁹ Cfr. Corte cost., n. 220 del 2010.

¹⁰ V. l'art. 41-*bis*, co. 2-*quater*, lett. b), ultimo periodo, ord. penit.

¹¹ Cfr. Mag. Sorv. Viterbo, 7 giugno 2012, in *Gazz. Uff.*, 1° Serie speciale, n. 43 del 31 ottobre 2012.

4. L'auspicio che dopo Berlino¹² (e Viterbo), anche a Roma ci fosse un Giudice si è concretamente materializzato: per questi motivi la Corte costituzionale ha dichiarato, con la sentenza n. 143 del 2013, l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-*bis*, co. 2-*quater*, lett. b), ultimo periodo, ord. penit., come modificato dall'art. 2, co. 25, lett. f), n. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94 (disposizioni in materia di sicurezza pubblica) limitatamente alle parole «*con i quali [n.d.r.: il riferimento è ai difensori] potrà effettuarsi, fino al massimo di tre volte la settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari*». Attraverso tale decisione assume connotazioni inquietanti l'*excusatio non petita* proposta dal Ministro della Giustizia del 2009 – al momento dell'entrata in vigore della legge – che lo vedeva tra i più convinti *fautores* dell'inasprimento del carcere duro¹³.

Quanto alle coordinate argomentative, è doveroso, a parere di chi scrive, segnalare la completezza delle argomentazioni espresse dall'Alta Corte a supporto della decisione in commento, frutto di un esaustivo *excursus* storico dei suoi molteplici interventi (che trovano conforto e ragione in varie pronunce della Corte EDU ed in atti sovranazionali emanati dal Comitato dei Ministri nell'ambito del Consiglio d'Europa) e di una interpretazione sistematica ed assiologicamente orientata del quadro normativo di riferimento che ha ispirato il Giudice delle leggi a compiere una rivisitazione dei criteri lumeggianti il bilanciamento dei diritti fondamentali. La Corte ha ritenuto fondata la questione sollevata in relazione al solo art. 24 Cost., ritenendo assorbite le censure in relazione agli artt. 3, 111, co. 3, Cost.

Come già sinteticamente anticipato, dalla motivazione della decisione si evince che l'oggetto del ricorso riguarda il reclamo, ex art. 35 ord. penit., proposto dal detenuto e dal suo difensore avverso il provvedimento emesso l'8 Settembre del 2012 dal direttore del carcere di Viterbo, il quale, in riferimento al disposto di cui all'art 41-*bis*, co. 2-*quater*, lett. b), ultimo periodo, aveva rigettato la richiesta del detenuto di poter conferire con il proprio difensore, avendo esaurito i tre "bonus" settimanali previsti dalla citata norma¹⁴.

¹² Il riferimento è al celeberrimo aforisma "ci deve pur essere un giudice a Berlino", riferibile all'episodio che vide protagonista Federico II, sovrano di Prussia (1740-1781) che, in difesa del modesto mugnaio Arnold, rimosse d'imperio i giudici che a torto persistevano nel condannarlo per compiacere il signore del luogo.

¹³ «*Nell'inasprire il carcere duro abbiamo operato al limite della costituzionalità*». Così si esprimeva il Ministro del 2009. La sentenza in parola acclara che quel limite, conformemente a quanto contestato da giuristi di vaglia, è stato abbondantemente superato, quantomeno riguardo al diritto di difesa.

¹⁴ Successivamente all'entrata in vigore della legge del 15 Luglio 2009, con le circolari del 3 settembre 2009, del 3 dicembre 2009 e dell'1 aprile 2010, il DAP, precisando che le limitazioni di cui alla norma

L'interessato lamentava principalmente una palese violazione dell'art. 24 Cost.

Il Magistrato viterbese, accogliendo le doglianze dell'interessato, ha ritenuto la questione di legittimità rilevante e non manifestamente infondata in quanto, nella fattispecie: a) sarebbe violato l'art. 3 Cost. in relazione alla diversità di trattamento riservato ai detenuti sottoposti al regime detentivo speciale rispetto ai detenuti – specie se coimputati dei primi – sottoposti al regime ordinario, diversità ritenute ingiustificate in quanto non basate sulle diverse esigenze difensive¹⁵; b) risulterebbe leso l'art. 24 Cost., posto che l'evidente compressione del diritto di difesa, derivante dagli effetti prodotti dalla norma denunciata, non troverebbe alcuna giustificazione nella possibilità di proteggere un altro interesse costituzionalmente garantito¹⁶; c) sarebbe, infine, violato l'art. 111, co. 3, Cost. il quale prevede che siano assicurate alle persone sottoposte a procedimento penale, il tempo e le condizioni necessarie per preparare la difesa. La Corte, dichiarando la rilevanza e la fondatezza della questione sollevata in relazione all'art. 24 Cost. e riportando sinteticamente i suoi precedenti *dicta* riguardo: a) alla difesa tecnica; b) al diritto a conferire con il proprio difensore; c) a conoscere i propri diritti, per tutelarli e per evitare o attenuare le conseguenze pregiudizievoli a cui si è esposti¹⁷, non si è sottratta dal sottolineare la conformità del suo orientamento rispetto a quello espresso negli anni dalla Corte EDU¹⁸ (secondo cui il diritto dell'accusato a conferire con il suo difensore è una prerogativa imprescindibile del processo equo, in ossequio all'art. 6, § 3, lett. c), sancito dalla CEDU) e agli atti del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulle «*regole penitenziarie europee riguardo al diritto di conferire con il difensore sia dell'imputato che del condannato*»¹⁹.

censurata operano anche indipendentemente dal numero di procedimenti riguardanti il detenuto “differenziato”, riconosceva a quest'ultimo la facoltà di “cumulare” la durata dei contatti difensivi, visivi e telefonici previsti, fermo restando il limite massimo della durata settimanale (tre ore, se visivi, e trenta minuti, se telefonici).

¹⁵ Le esigenze difensive, in verità, sarebbero maggiori per i detenuti speciali, visto il numero elevato di processi, la loro complessità e la distanza dal luogo ove si svolgono e dalla sede ufficiale dei difensori.

¹⁶ L'esigenza, ispiratrice della norma censurata, è quella di impedire contatti del detenuto con i membri dell'organizzazione. Tale esigenza non potrà essere invocata con riguardo ai rapporti con i difensori, categoria di operatori del diritto che non può essere formalmente destinataria del sospetto di porsi come illecito canale di comunicazione; Mag. Sorv. Viterbo, 7 giugno 2012, cit.

¹⁷ Corte cost, n. 80 del 1986; n. 125 del 1979; n. 216 del 1996; n. 212 del 1997.

¹⁸ Nella sentenza dell'Alta Corte, a tal proposito si riportano le sentenze della Corte eur. dir. uomo, Sez. I, 9 ottobre 2008, *Moiseyev c. Russia*; Id., Sez. II, 27 novembre 2007, *Asciutto c. Italia*; Id., Sez. II, *Zagaria c. Italia*, 27 novembre 2007.

¹⁹ Consiglio d'Europa, Racc. R (2006), 2, adottata dal Comitato dei Ministri l'11 gennaio 2006, regole nn. 23 e 98.

Parimenti, il Giudice delle leggi non si esime dal ribadire che la normativa inerente il *thema decidendum* è abbastanza scarna: solo l'art. 104, co. 3, c.p.p. introduce peculiari e temporali limiti all'esercizio del diritto in parola, né il legislatore, seppur sollecitato dall'Alta Corte, a tutt'oggi, si è preoccupato di prevedere normativamente il diritto del condannato "definitivo" a conferire con il suo difensore. Come già esposto, infatti, la Corte delle leggi, con la sentenza n. 212 del 1997 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 18 ord. penit., per la parte in cui non prevede il diritto del condannato definitivo a conferire con il difensore; solo per gli effetti della citata sentenza, ancora oggi, nonostante il vuoto legislativo, i difensori possono conferire con i loro assistiti senza sentirsi "privati" del loro naturale *status* professionale²⁰.

Entrando poi nel merito della questione, i Giudici di Palazzo della Consulta ricordano che le odierne censure rinvergono origine nella legge del 15 Luglio del 2009, n. 94, emanata con lo specifico e dichiarato intento di rendere ancora più stringente il regime detentivo speciale e "provvede" ad una specifica disamina delle nuove restrizioni in riferimento alla disciplina dei colloqui. La previgente normativa, infatti, al co. 2-*quater*, lett. b), ultimo periodo, non prevedeva alcun limite quantitativo e di durata, diversamente da quanto previsto dalla norma di nuovo conio, che allo stesso comma e lettera prevede, invece, i limiti di cui alla *vexata quaestio*. Per il Giudice delle leggi, poi, le argomentazioni profuse dalla Avvocatura generale di Stato, secondo cui le limitazioni dei colloqui difensivi sarebbero preordinate all'esigenza di costituire una effettiva paratia tra il detenuto differenziato, l'organizzazione criminale di appartenenza ed il mondo esterno, nonché rispettose di un «*corretto bilanciamento tra le esigenze di tutelare adeguatamente il diritto di difesa e quella di pari rilevanza costituzionale di proteggere l'ordine giuridico e la sicurezza dei cittadini*», si palesano per nulla condivisibili per il grave *vulnus* che arrecano alla inviolabilità del diritto di difesa. Le predette limitazioni, oltretutto, non si configurerebbero eccezionali, né temporanee, come quelle previste dal citato art. 104, co. 3, c.p.p., ma permanenti ed assolutamente "disattente" al numero e alla complessità dei processi che interessano il detenuto "speciale".

La stessa Corte EDU, chiosa il Giudice delle leggi, nel caso *Ocalan c. Turchia*, tenuto conto della complessità della vicenda giudiziaria, ha ritenuto che la previsione di due soli colloqui settimanali con il difensore, della durata di un'ora ciascuno, durante il processo, costituisse una grave ed effettiva lesione

²⁰ Anteriormente alla sentenza costituzionale del 1997, i difensori conferivano con i loro assistiti "definitivi", previa autorizzazione del direttore dell'istituto carcerario solo come terze persone diverse dai congiunti, ai sensi dell'art. 18 ord. penit.

del diritto all'equo processo²¹.

Ritornando al caso di specie, la Consulta denuncia l'irragionevolezza delle censurate restrizioni, visto che: «*gli interlocutori sono persone appartenenti ad un ordine professionale (quello degli avvocati) tenute al rispetto di un codice deontologico [...] e sottoposte alla vigilanza disciplinare dell'ordine di appartenenza*» e constatata l'assenza di una qualsiasi regola di esperienza che attesti il "tendenziale comportamento illecito dei difensori" quali latori di messaggi del detenuto verso l'esterno e viceversa. Le limitazioni in parola sarebbero ingiustificate, ultronee e per nulla efficaci a scongiurare l'eventuale veicolare di messaggi all'esterno (i colloqui difensivi, continua la Consulta, non sono né videoregistrati, né ascoltati e quindi non saranno le predette limitazioni a scongiurare il paventato rischio) ma sicuramente idonee a penalizzare il momento difensivo.

Anche sotto l'aspetto del bilanciamento di eventuali valori contrapposti, la norma *de qua* mostra i suoi limiti rispetto all'oramai consolidato principio secondo cui «*[n]on può esservi un decremento della tutela di un diritto fondamentale se ad esso non fa riscontro un corrispondente incremento di tutela di altro interesse di pari rango*».

In definitiva, secondo il Giudice delle leggi, si configurano dirimenti ai fini della dichiarata incostituzionalità del citato co. 2-*quater*, lett. *b*), ultimo periodo, i rilievi riferiti alla mancanza di un effettivo bilanciamento dei diritti "in gioco"; l'assoluta assenza di una qualsiasi presunzione di colpevolezza o di "connivenza" con gli ambienti criminali nei confronti difensori ed, ancor prima, l'inviolabilità del diritto di difesa, più volte sancito dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale, in ossequio alla legge fondamentale ed ai citati atti sovranazionali.

5. I principi che hanno ispirato la sentenza in commento si palesano coerenti – se non, addirittura, sovrapponibili – con quelli più volte ribaditi dalla Corte costituzionale, oltre che conformi all'orientamento espresso a più riprese dalla Corte EDU ed alle raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (tra le quali emerge la raccomandazione R (99) 22).

Il Giudice delle leggi, in tema di diritti delle persone *in vinculis*, specie negli ultimi anni, oltre a costituire un vero freno alle "passioni" securitarie espresse dal legislatore *bipartisan*²², ha nei fatti svolto un ruolo di supplenza dovuta

²¹ Cfr., Corte eur. dir. uomo, Sez. I, 12 Marzo 2003, Ocalan c. Turchia.

²² Il riferimento è alla legge "ex Cirielli", ai variegati "pacchetti sicurezza" e alle sempre più stringenti prescrizioni vigenti per accedere alle misure alternative alla detenzione.

all'inerzia del legislatore che, un po' per "pigrizia"²³, un po' per eludere le oramai continue censure alle misure "carcerocentriche" «[t]ende a "rincorrere" la Corte costituzionale metabolizzandone le conclusioni in nuove norme piuttosto che ipotizzare e proporre nuovi schemi concettuali in ambito sanzionatorio. Al di là della scorrettezza metodologica consistente nell'inserire brani giurisprudenziali in testi legislativi che dovrebbero, invece, caratterizzarsi per "generalità ed astrattezza" resta la sostanziale inutilità dell'operazione in considerazione del fatto che gli interventi demolitori del Giudice delle leggi dovrebbero illuminare la successiva produzione normativa e non già relegarla alla stregua di un'operazione notarile»²⁴.

Le recenti pronunce dell'Alta Corte, se in campo penitenziario, attraverso una loro interpretazione evolutiva²⁵, hanno asseverato il potere-dovere della Magistratura di sorveglianza di disapplicare e annullare i provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti soggettivi del detenuto²⁶, si sono particolarmente distinte anche sulle questioni di diritto penale sostanziale e processuale, ponendo delle necessarie paratie alla normativa emergenziale che in parte ha snaturato l'impostazione originaria del rito accusatorio e le garanzie del *habeas corpus*²⁷.

La sentenza in commento rappresenta un ulteriore passo verso il ripristino

²³ I *dicta* della Corte costituzionale, oltre a trovare conforto negli interventi sovranazionali (v. l'artt. 1 e 2 dell'Allegato alla Raccomandazione R(99), 22, cit., ove si ribadisce che: 1) la carcerazione dovrebbe essere una sanzione da adottare come *estrema ratio* e quando non ve ne siano altre parimenti efficaci; 2) gli interventi di edilizia penitenziaria non costituiscono una soluzione definitiva e strutturale al problema del sovraffollamento), sono spesso recepiti dagli operatori del diritto (v. la Circolare del Procuratore della Repubblica di Milano, 15 Gennaio 2011, in www.penalecontemporaneo.it, ove, in riferimento alle raccomandazioni del Comitato dei ministri, operante nell'ambito del Consiglio D'Europa (cit.), si invitano i procuratori e giudici a ricorrere in modo più frequente alle misure alternative alla detenzione ed a un minore ricorso alla carcerazione).

²⁴ Cfr. FIORIO, *Torreggiani c. Italia, ultimo atto*, in *Antigone*, 2012, pp. 157 - 158.

²⁵ Cfr. Corte cost., n. 26 del 1999; n. 266 del 2009; n. 190 del 2010 e n. 135 del 2013 (quest'ultima, pronunciandosi sul conflitto di competenza tra giurisdizione e Amministrazione penitenziaria, ha icasticamente affermato che «le decisioni della Magistratura di Sorveglianza rese su reclami proposti da detenuti a tutela dei loro diritti e secondo le procedure contenziose di cui all'art. 144ter, ord. penit., devono ricevere concreta applicazione e non possono essere private di effetti pratici da provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria o di altre autorità»).

²⁶ In una prospettiva generale e di fondo v. già RUOTOLO, *Diritti del detenuto e costituzione*, Torino, 2002; PENNISI, *Diritti del detenuto e tutela giurisdizionale*, Torino, 2002; C. FIORIO *Libertà personale e diritto alla salute*, Padova, 2002.

²⁷ GIUNCHEDI, *I principi, le regole e le fonti*, in *Procedura penale*, a cura di Gaito, Milano, 2013, pp. 5, 7. Tra le varie, con una serie di interventi "seriali" pronunciati in relazione alla illegittimità costituzionale dell'art. 275, co. 3, c.p.p. la Corte ha limitato la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere al solo reato ex art. 416-bis c.p. che per la sua peculiare struttura - allo stato - sarebbe giusto presumere l'adeguatezza - *iuris et de iure* - della misura cautelare carceraria.

dello Stato di diritto e delle sue garanzie costituzionali, prerogative imprescindibili di uno Stato democratico civile. Trent'anni di cura "emergenziale" non hanno ostacolato il progredire delle forme di devianza, ma solo rischiato di oscurare le garanzie ed i valori propri dello Stato di Diritto. Com'è stato limpidamente osservato, «[u]no Stato democratico di diritto anche nel momento in cui affronta temi durissimi come quello del contrasto alla criminalità organizzata, deve mantenere i propri principi di riferimento. È come se fosse un pugile che deve combattere con la mano legata dietro la schiena Quella è la mano dei diritti; Lo Stato anche nella lotta alla 'ndrangheta deve mantenere credibilità[...]. Questo fa credibili le istituzioni: è questo il modello che può rendere attraente la giustizia agli occhi delle persone che si trovano davanti al bivio drammatico rappresentato dalla scelta tra lo stare con la Legge o contro la Legge: Lo Stato se oltrepassasse il limite del diritto finirebbe per sfigurarsi assumendo il volto inaccettabile della crudeltà». Queste sono le condivisibili riflessioni del Giudice Morosini, segretario di Magistratura democratica²⁸. E il legislatore? Chissà...

²⁸ MOROSINI, *Barbarie siamo come Cosa nostra*, in www.glialtreonline.it.